

Legge regionale 02 agosto 2022 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Art. 35

(Regolamento di esercizio)

1. L'esercizio degli impianti e piste deve svolgersi secondo le modalità e prescrizioni fissate nel provvedimento di concessione o autorizzazione alla costruzione ed esercizio, nonché nell'autorizzazione all'esercizio e nel regolamento di esercizio, da redigersi, per ciascun impianto, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3.